

Civile Ord. Sez. 1 Num. 11962 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
Data pubblicazione: 16/05/2018

sul ricorso 2836/2013 proposto da:

Ubi Leasing s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giano Parrasio n. 6, presso lo studio dell'avvocato Gerardi Domenico, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Fallimento di Piermattei Lorenzo, dichiarato in estensione del Fallimento Fros s.a.s. di Orsetti Francesco, già Sira s.a.s. Cucine Componibili di Righetti Alessandro e già Sira Cucine Componibili s.p.a., in persona del curatore dott.ssa Rossi Paola, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Ord.
1505
2018

h



Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Strinati Carlo,
giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto n.rg. 3177/2012 del TRIBUNALE di MACERATA,
depositato il 18/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/03/2018 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale SOLDI ANNA MARIA che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso, sulla base di tre motivi, contro il decreto
del Tribunale di Macerata, che ha respinto l'opposizione avverso lo
stato passivo del fallimento Lorenzo Piermattei, proposta dalla
creditrice Ubi Leasing s.p.a., volta al riconoscimento del credito di €
1.103.755,20, a titolo di canoni scaduti, interessi e spese, derivanti
dal contratto di locazione finanziaria concluso tra le parti e risolto, per
inadempimento del conduttore, in data 31 ottobre 2008.

Ha ritenuto il giudice del merito che nulla sia dovuto alla banca,
perché il contratto ha natura di *leasing* finanziario traslativo, con
necessità dunque di applicare l'art. 72-*quater* legge fall., ma solo
allorché il bene sarà rivenduto a terzi; mentre il fatto che il credito
derivi da contratto autonomo di garanzia resta irrilevante, essendo
abusiva la richiesta di trattenere sia il bene, sia il suo controvalore e
dovendo ritenersi illecito l'art. 17 delle condizioni generali di
contratto, il quale permette tale cumulo.

Resiste con controricorso la procedura.



Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell'art. 72-*quater* legge fall., oltre all'omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto il credito fatto valere deriva da contratto autonomo di garanzia con pagamento a semplice richiesta e furono domandati i canoni anteriori alla risoluzione, rimasti insoluti, onde non avrebbe potuto il tribunale subordinare il diritto alla restituzione del bene alla circostanza della sua rivendita a terzi, previsione limitata alla domanda di pagamento dei canoni successivi alla risoluzione del contratto (nella specie, avvenuta il 31 ottobre 2008, mentre il fallimento fu dichiarato nel giugno 2009).

Con il secondo motivo, la ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1526 cod. civ., oltre all'omessa motivazione su punto decisivo, perché, pur ammesso trattarsi nella specie di *leasing* traslativo, era diritto della concedente ottenere, accanto all'equo compenso per l'avvenuto godimento (riconosciuto dal giudice delegato), anche il risarcimento del danno (per il deprezzamento del bene ed il mancato guadagno), quest'ultimo pattuito all'art. 17 delle c.g.c., mentre il tribunale ha ommesso ogni motivazione sul punto.

Con il terzo motivo, deduce la nullità del decreto, perché il diritto soggettivo all'equo compenso non poteva essere determinato dal giudice delegato al fallimento, essendo al riguardo competente il giudice nel processo ordinario di cognizione; anche le spese processuali sono state calcolate in misura abnorme.



2. – Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.

Il decreto impugnato ha affermato come «*non può seriamente sostenersi che il contratto autonomo di garanzia sia un quid del tutto avulso rispetto al contratto che è destinato a garantire; nel caso di specie si è a fronte di una richiesta totalmente abusiva, in quanto effettuata nella consapevolezza della impossibilità di avere sia il bene che il suo controvalore insieme, con un risultato che eccederebbe di molto il giusto risultato economico di un leasing che va a buon fine. Si aggiunga quindi che l'art. 17 condizioni generali di contratto è assolutamente contra legem, in quanto porta al risultato paradossale di considerare lecita in caso di inadempimento di contratto una utilità più che doppia rispetto alla conclusione fisiologica del contratto, ovverosia la pattuita remunerazione del capitale con in aggiunta il bene da cui si era partiti*», qualificando altresì tali «*clausole assolutamente illecite in quanto contrarie a norme imperative*», perché contenente di fatto un interesse usurario (p. 4).

In tal modo, il tribunale ha ragionato come se fosse stata sollevata l'*exceptio doli* dal garante ed ha, altresì, valutato la sua fondatezza, giudicando la pretesa «*abusiva*»; nel contempo, ha proceduto a qualificare come illecita la penale pattuita all'art. 17 delle condizioni generali di contratto.

Tali *rationes decidendi*, idonee di per sé a sostenere la decisione, non sono state validamente contrastate.

Ed invero, la ricorrente si è limitata, nel primo motivo, ad insistere di avere chiesto unicamente i canoni scaduti ed a ribadire la qualificazione del contratto di garanzia come autonomo (circostanze dal tribunale già positivamente accertate), ma non ha speso neppure una parola per smentire la ritenuta abusività della pretesa della

h

concedente; e, nel secondo motivo, a riportare delle massime sul diritto al risarcimento del danno a norma dell'art. 1526 cod. civ. ed a quantificare i danni patiti per il deprezzamento dell'immobile, senza censurare l'affermazione relativa alla inefficacia di tale clausola perché contraria a norma imperativa.

Né la motivazione del tribunale al riguardo può dirsi mancante, trattandosi di decreto che, seppure succintamente, ha assunto una decisione che di certo è stata motivata.

Resta, di conseguenza, assorbita la questione, pure posta dal motivo, circa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 72-*quater* legge fall.

3. – Il terzo motivo è infondato.

Il giudice delegato prima, ed il tribunale in sede di opposizione poi, hanno ritenuto rientrare nella propria competenza la liquidazione dell'equo compenso al concedente il *leasing* dopo la risoluzione del rapporto, in applicazione dell'art. 1526 cod. civ.

Nessuna regola di competenza, in tal modo, è stata violata.

Al riguardo, la ricorrente invoca un precedente di questa Corte (Cass. 8 ottobre 1993, n. 9974), il quale nega che il giudice delegato abbia il potere, in caso di fallimento dell'acquirente nella vendita con patto di riservato dominio, di determinare l'equo compenso ex art. 1526 cod. civ., dovendo esso essere domandato, quale diritto soggettivo, al giudice ordinario.

Detta conclusione, del tutto corretta, non rileva nel caso di specie.

Ed invero, quel principio attiene al caso in cui – come si legge nella motivazione – il giudice delegato aveva determinato l'equo compenso, a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto con il quale era stato venduto il bene con patto di riservato dominio alla società in seguito fallita, «*su istanza del (solo) curatore del*



fallimento» essendo questa l'«unica questione sulla quale gli organi fallimentari si [erano] pronunziati», onde «il provvedimento degli organi fallimentari, in quanto contenente la determinazione delle somme il cui pagamento incomberebbe al fallimento, risulta adottato senza che il creditore avesse fatto istanza di ammissione al passivo». È stato così affermato che, in mancanza dell'accordo fra le parti sull'equo compenso previsto dall'art. 1526 cod. civ., la determinazione di questo non può che spettare al giudice adito con un giudizio ordinario di cognizione, trattandosi di un diritto soggettivo e non rientrando detta determinazione tra i poteri che l'art. 25 legge fall. attribuisce al giudice delegato.

Tutto l'opposto nel caso di specie, in cui la concedente ha chiesto al giudice delegato l'ammissione al passivo fallimentare con riguardo ai crediti scaturenti dal contratto, comprendenti i canoni già scaduti sino alla risoluzione, quelli sino alla riconsegna del bene, nonché, appunto, l'equo compenso per l'uso della cosa, ai sensi dell'art. 1526, comma 1, cod. civ.

A fronte di tale domanda, la competenza del giudice delegato sicuramente sussiste, rientrando nei suoi compiti e poteri, a norma degli artt. 25, comma 1, n. 8, e 92 ss. legge fall., quello di procedere all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi; del resto, è quanto ritenuto, in modo pacifico, da una pluralità di decisioni di legittimità (ad es. Cass. 15 settembre 2017, n. 21476; Cass. 9 febbraio 2016, n. 2538).

Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto:

«Rientra nei poteri del giudice delegato, a norma degli art. 25, comma 1, n. 8, e 92 ss. legge fall., provvedere alla determinazione dell'equo compenso per l'uso della cosa, ai sensi dell'art. 1526,

comma 1, cod. civ., ove il creditore richieda tale credito con domanda di ammissione allo stato passivo fallimentare».

4. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 9.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2018.